



RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - **Denominazione**

1.1 - La società denominata "RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A." (in breve "Rai S.p.A.") è regolata dalle norme del presente Statuto.

1.2 - La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2 - **Sede**

2.1 - La Società ha sede in Roma.

2.2 - Potranno essere istituite e soppresse nei modi di legge, con deliberazione del consiglio di amministrazione, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali.

Articolo 3 - **Durata**

3.1 - La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

3.2 - La proroga della Società dovrà essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4 - **Oggetto**

4.1 - La Società ha per oggetto:

a) il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni;

b) l'espletamento delle attività di operatore di rete, fornitore di servizi di media, fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b), d), e q) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni;

- c) l'attività di diffusione, trasmissione, distribuzione e trasferimento - anche da punto a punto - di programmi e segnali sonori e televisivi propri o di terzi, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo, in chiaro e/o criptati, e con qualsiasi altro mezzo;
- d) l'installazione, l'esercizio, la gestione, lo sviluppo e il potenziamento degli impianti e dei mezzi, anche di collegamento, relativi alle predette attività;
- e) la produzione, l'acquisizione, la commercializzazione ed ogni altra forma e modo di sfruttamento di opere, di programmi e di servizi di qualsivoglia genere e natura e qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto delle predette attività;
- f) l'assunzione, la detenzione, la valorizzazione, la gestione e la dismissione di partecipazioni e di interessenze in società ed altri enti, sia italiani sia stranieri, funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) lo svolgimento, nei confronti delle società e degli enti nei quali partecipa, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento finanziario e tecnico-amministrativo, ivi compresa l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle risorse umane e delle strutture organizzative presenti nelle società ed enti partecipati;
- h) il compimento o la promozione, anche in forma associativa o di collaborazione con terzi, di tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali, a titolo esemplificativo: operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, societarie, industriali e finanziarie.

4.2 - La Società potrà in particolare:

- a) assumere dallo Stato, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale come definito dalla legge e dagli atti delle competenti autorità; svolgere ogni ulteriore relativa attività che la Pubblica Amministrazione avesse ad affidarle;
- b) effettuare, direttamente o attraverso società controllate o collegate, le attività commerciali, editoriali, con esclusione della stampa di quotidiani, audiovisive e radiofoniche, criptate e non, discografiche e simili e, comunque, connesse all'oggetto sociale della Società;
- c) costituire società ed enti, sia italiani sia stranieri, operanti nei settori radiotelevisivo, della comunicazione e della multimedialità ed, in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ovvero assumerne partecipazioni;
- d) concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

Articolo 5 - **Capitale**

5.1 - Il capitale sociale è di euro 242.518.100,00 (duecentoquarantaduemilionicinquecentodiciottomilacentovirgola zerozero) suddiviso in numero 242.518.100 (duecentoquarantaduemilionicinquecentodiciottomilacentovirgola zerozero) di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna.

Articolo 6 - **Azioni**

6.1 - La Società potrà emettere speciali categorie di azioni con particolari diritti patrimoniali o di voto.

6.2 - Le azioni sono indivisibili ed ogni azione attribuisce il diritto di voto, eccezion fatta per le speciali categorie di azioni senza diritto di voto qualora emesse ai sensi del presente Statuto.

6.3 - La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Articolo 7 - **Circolazione delle azioni**

7.1 - Le azioni sono nominative.

7.2 - Alla data dell'avvio dell'offerta pubblica di vendita disposta dall'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, numero 112, le azioni saranno dematerializzate con applicazione di quanto previsto dall'articolo 2354, comma 7, del codice civile.

Articolo 8 - **Azioni in comproprietà**

8.1 - Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.

Articolo 9 - **Aumenti di capitale**

9.1 - Gli aumenti di capitale potranno essere effettuati anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

9.2 - In sede di aumento di capitale potranno essere emesse azioni appartenenti a categorie diverse.

Articolo 10 - **Versamenti e mora del socio**

10.1 - I versamenti sulle azioni, assolti gli obblighi di legge, sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o più volte.

10.2 - A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura legale, fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Articolo 11 - **Obbligazioni e altri strumenti finanziari**

11.1 - La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

11.2 - La Società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Articolo 12 - **Limitazione del possesso azionario**

12.1 - Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004, numero 112, per tutti i soggetti indicati dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, numero 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, numero 474 è stabilito nell'uno per cento il limite massimo di possesso delle azioni aventi diritto di voto.

Articolo 13 - **Patti di sindacato**

13.1 - Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004, numero 112, sono vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della Società che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del due per cento, riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione.

TITOLO IV DIRITTO DI RECESSO

Articolo 14 - **Recesso**

14.1 - E' escluso il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO V PATRIMONI DESTINATI

Articolo 15 - **Patrimoni destinati**

15.1 - La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. Non possono, comunque, essere costituiti patrimoni destinati per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Articolo 16 - **Convocazione**

16.1 - L'assemblea dei soci è convocata, in via ordinaria e straordinaria, dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società oppure in altro luogo, purché in Italia.

16.2 - La convocazione deve avvenire mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

16.3 - L'assemblea deve essere convocata mediante avviso comunicato con telegramma o fax o e-mail o lettera raccomandata consegnata a mano o a mezzo di servizio postale, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea; detto termine, in caso di urgenza, può essere ridotto a 8 (otto) giorni. Nell'avviso di convocazione può stabilirsi anche la data di seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e di seconda e terza convocazione per l'assemblea straordinaria, in giorni successivi a quello della prima.

16.4 - L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, atteso l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

16.5 - L'assemblea viene convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta occorra.

Articolo 17 - **Diritto di intervento**

17.1 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

17.2 - Coloro che intendono intervenire all'assemblea sono tenuti a depositare, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza, le azioni, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Una volta dematerializzate le azioni ai sensi dell'articolo 7.2 del presente Statuto, coloro che intendono intervenire all'assemblea sono tenuti a depositare, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'adunanza, la certificazione prevista ai sensi di legge presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 18 - **Rappresentanza**

18.1 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge.

18.2 - Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 19 - **Svolgimento**

19.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi o di vacanza della carica, da colui che lo sostituisce ai sensi dell'articolo 22.3 del presente

Statuto; in mancanza anche di quest'ultimo l'assemblea è presieduta dalla persona eletta a maggioranza dei presenti.

19.2 - Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Nei casi stabiliti dalla legge, o nel caso in cui il presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'adunanza assembleare è redatto da un notaio scelto dal presidente medesimo.

19.3 - Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

19.4 - Le assemblee possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi e visionare documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del codice civile) i luoghi collegati a cura della Società nei quali gli aventi diritto possono intervenire e le modalità del collegamento.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

19.5 - I verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario ovvero dal notaio.

Articolo 20 - **Costituzione e deliberazioni**

20.1 - L'assemblea delibera su tutti gli oggetti di propria competenza per legge.

20.2 - Per la regolare costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda e successive convocazioni, si applicano le disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione decisa dal Presidente; è escluso il voto segreto.

20.3 - Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 - **Composizione e nomina**

21.1 - Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri nominati dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

21.2 - Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuti onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.

21.3 - I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

21.4 - Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
- c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

21.5 - I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai S.p.A., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui alla precedente lettera a) del presente articolo 21.5, devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della Rai S.p.A. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i *curricula* devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della Rai S.p.A., di cui alla precedente lettera c) del presente articolo 21.5, la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal precedente articolo 21.2. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della Rai S.p.A. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

21.6 - In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi

componenti sono nominati con la medesima procedura di cui all'articolo 21.5 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Nel caso di revoca del Presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al periodo precedente. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 22 - Presidente e Vice Presidente

22.1 - La nomina del Presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

22.2 - Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle materie segnalate dall'Amministratore Delegato, ne presiede le adunanze, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre il Presidente cura la convocazione dell'assemblea, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

22.3 - Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri, senza compensi aggiuntivi, un Vice Presidente. Al Vice Presidente possono essere attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza di carica. La nomina alla carica di Vice Presidente diviene efficace dopo che sia divenuta efficace quella del Presidente ai sensi del precedente articolo 22.1. In mancanza di un Vice Presidente, la funzione e i poteri del Presidente sono esercitati dal consigliere più anziano di età.

22.4 - Il consiglio, su proposta del Presidente, può nominare un segretario, anche estraneo alla Società. Ove prescritto dalla legge e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, i verbali del consiglio di amministrazione sono redatti da un Notaio.

22.5 - Il consiglio di amministrazione per i propri lavori si dota di un apposito Regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità e i termini attraverso i

quali ciascun amministratore può chiedere informazioni relative alla gestione della Società, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2381, commi 5 e 6 del codice civile per il caso in cui siano stati nominati organi delegati.

Articolo 23 - **Convocazione e svolgimento delle adunanze**

23.1 - Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro noni dei suoi componenti o dal collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche diverso dalla sede sociale.

23.2 - Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi e visionare documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

23.3 - Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

23.4 - L'avviso di convocazione può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione scritta (compresi il telegramma, il telefax e la posta elettronica).

23.5 - Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i consiglieri ed i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 24 - **Riunioni e validità delle delibere**

24.1 - Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

24.2 - Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, redatti e trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.

24.3 - Il verbale della riunione deve indicare:

- a) la data e il luogo della riunione;
 - b) l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta dei consiglieri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

24.4 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 22.3.

Articolo 25 - **Compiti**

25.1 - L'organo amministrativo ha la gestione dell'impresa sociale ed opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sulla base delle specifiche competenze dei singoli suoi componenti. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e fermo restando quanto previsto con riguardo all'Amministratore Delegato dal successivo articolo 29, il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della Società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della Società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

25.2 - Sono attribuite alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) la fusione e la scissione di società partecipate almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- d) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

25.3 - Il consiglio di amministrazione della Società - ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 25.2 e quelle di cui al successivo articolo 29.3 ad esso spettanti - nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 25.1, su proposta dell'Amministratore Delegato:

- a) approva la proposta di bilancio della Società, il piano di investimenti, il piano finanziario, le politiche del personale e i piani di ristrutturazione;
- b) sulla base di specifici piani, assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
- c) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli

stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 (dieci) milioni di euro; esprime il parere obbligatorio per la nomina dei direttori di rete, di canale e di testata, che, nel caso dei direttori di testata, è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; esprime parere sui criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

d) approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 (dieci) milioni di euro;

e) approva i progetti specifici in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

25.4 - Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle attività svolte dalla Rai S.p.A., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

Articolo 26 - **Deleghe**

26.1 - Il consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni spettanti all'Amministratore Delegato, può affidare deleghe al Presidente ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, previa delibera assembleare, nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno e comunque in coerenza con le norme di legge di tempo in tempo vigenti, determinandone in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.

26.2 - L'organo di amministrazione può conferire deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'organo stesso, senza compensi aggiuntivi.

26.3 - Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 27 - **Rappresentanza**

27.1 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale nonché per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori speciali, spetta disgiuntamente:

- a) al Presidente del consiglio di amministrazione;
- b) all'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ovvero in vacanza di carica, la rappresentanza della Società è attribuita, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 22.3, al Vice Presidente o, in mancanza, al consigliere che sostituisce il Presidente ai sensi del medesimo articolo. Nei confronti dei terzi la firma di colui che esercita la rappresentanza in via vicaria fa fede dell'assenza o dell'impedimento del soggetto sostituito.

27.2 - Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del consiglio di amministrazione, può conferire procure a dipendenti o a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ivi comprese la gestione delle liti e la rappresentanza in giudizio; tale facoltà spetta, altresì, all'Amministratore Delegato.

Articolo 28 - **Compensi**

28.1 - Al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso che potrà essere determinato dall'assemblea per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

28.2 - La remunerazione del Presidente, se al medesimo sono attribuite deleghe ai sensi del precedente articolo 26.1, è stabilita - come previsto dal predetto articolo - dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

28.3 - Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'Amministratore Delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

28.4 - E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

28.5 - La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di Amministratore.

Articolo 29 – **Amministratore Delegato**

29.1 - Il consiglio di amministrazione nomina l'Amministratore Delegato su proposta dell'assemblea. L'Amministratore Delegato deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della Rai S.p.A. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di

analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

29.2 - L'Amministratore Delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'Amministratore Delegato, qualora dipendente della Rai S.p.A., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla Società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla Società per la durata dell'incarico di Amministratore Delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di Amministratore Delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della Rai S.p.A.

29.3 - L'Amministratore Delegato:

- a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
- b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
- c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
- d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 (dieci) milioni di euro;
- e) firma, così approvandoli, gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società aventi carattere non strategico e che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo pari o inferiore ad euro 10 (dieci) milioni;
- f) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
- g) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

h) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della Società dei dati e delle informazioni, indicati dall'art. 49, comma 10 lett. g), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

i) provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione.

Articolo 30 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

30.1 – Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

30.2 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

30.3 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.

30.4 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.

30.5 - Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

30.6 – Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

30.7 - Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi

per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

30.8 - L'Amministratore Delegato e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui all'articolo 30.6, nel corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 31 - Collegio Sindacale e controllo legale dei conti

31.1 - L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti. La composizione del collegio sindacale è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi; se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto di detta presenza. Tutti i sindaci devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

31.2 - L'Assemblea determina il corrispettivo dei componenti il collegio Sindacale. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

31.3 - I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica: essi sono rieleggibili.

31.4 - La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione avente i requisiti di legge e iscritta nell'apposito registro.

31.5 - La nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità della società di revisione nonché la durata, la revoca e il compenso dell'incarico alla stessa sono disciplinati dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

31.6 - La contabilità separata tenuta ai sensi dell'articolo 18, comma 1 della legge 3 maggio 2004, numero 112, è soggetta al controllo da parte di una società di revisione nominata dall'assemblea e scelta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni tra quante risultano iscritte nell'apposito registro tenuto ai sensi di legge.

TITOLO IX ORGANISMO INTERNO DI VIGILANZA

Articolo 32 - Costituzione

32.1 - Il consiglio di amministrazione costituisce un organismo, monocratico o collegiale, cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e riferisce all'organo di amministrazione o ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione.

TITOLO X BILANCI E UTILI

Articolo 33 - Esercizio sociale

33.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

33.2 - Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

33.3 - Il consiglio di amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio distribuire ai soci acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2433-bis del codice civile.

33.4 - Restano salvi gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, numero 112.

Articolo 34 - Utili

34.1 - Con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile, l'assemblea dispone in ordine alla distribuzione degli utili in favore dei soci, dedotta la quota destinata al fondo di riserva legale ai sensi dell'articolo 2430 del codice civile.

34.2 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO XI SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 35 - Scioglimento e liquidazione della Società

35.1 - In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36 - Domicilio

36.1 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione è quello che risulta dai libri sociali, ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 37 - Dirigenti a tempo determinato

37.1 - Ai sensi dell'art. 49-*quater* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 è stabilito nel 5% (cinque per cento) del numero dei dirigenti dipendenti in servizio alla chiusura del precedente esercizio il limite massimo dei dirigenti non dipendenti della Società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'Amministratore Delegato, fatta salva una durata inferiore.

Articolo 38 - Rinvio

38.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.